

# **Fondazione Polo Universitario Aretino**

\* \* \*

## **STATUTO FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE**

### **Articolo 1**

#### **Denominazione, sede e durata**

E' costituita la

**"Fondazione Polo Universitario Aretino - Fondazione di partecipazione per la promozione degli studi e dell'occupazione"**

(in sigla "**Fondazione PUA**").

La Fondazione, in continuazione ideale e giuridica con il "Polo Universitario Aretino - Società Consortile a R.L.", è costituita per promuovere e supportare l'organizzazione, nella Provincia di Arezzo, di corsi universitari, post diploma, master ed altre iniziative formative e di orientamento di livello universitario e post-universitario.

La Fondazione ha durata illimitata e svolge la propria attività nell'ambito della Regione Toscana.

La Fondazione ha sede legale in Arezzo all'indirizzo stabilito in sede di costituzione e comunicato, ai fini di legge agli enti competenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque sedi secondarie ed unità locali operative ovvero trasferire la sede legale nell'ambito del Comune di Arezzo, effettuando le comunicazioni di

Legge.

Spetta, invece, al Consiglio di Amministrazione, previo parere dell'Assemblea, deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

## **Articolo 2**

### **Natura e disciplina**

La Fondazione è costituita secondo i principi e lo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere delle fondazioni disciplinate dal codice civile e dalle leggi collegate; essa è persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena capacità e piena autonomia statutaria e gestionale, è disciplinata, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, dalle disposizioni del presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile. La Fondazione di partecipazione che è gestita secondo i criteri di economicità e di autonomia finanziaria - non può distribuire o assegnare, sotto qualsiasi forma, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale ai propri partecipanti, ai componenti dei propri organi ed ai propri dipendenti.

## **Articolo 3**

### **Scopo e settori d'intervento**

La Fondazione ha per oggetto lo sviluppo della formazione e dell'istruzione qualificata che favorisca la successiva occupazione; in questi ambiti la Fondazione potrà:

- favorire e sviluppare l'insediamento nella Provincia di Arezzo di corsi di laurea, di perfezionamento e di specializzazione nonché centri di ricerca e di studio;

- organizzare servizi a favore dei maturi e di tutti gli studenti delle superiori e dei laureati della provincia di Arezzo, in termini di orientamento per la scelta universitaria, anche con l'obiettivo di valutare la domanda di formazione universitaria, di assistenza per il proseguimento degli studi;

- organizzare servizi a favore dei maturi e di tutti gli studenti delle superiori e dei laureati della provincia di Arezzo indirizzati allo svolgimento di stage, ad attività di "placement" anche in collaborazione con i soggetti istituzionalmente preposti ai percorsi di alternanza tra scuola e lavoro; promuovere percorsi di formazione indirizzati alla internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del territorio, tramite master universitari di primo e secondo livello;

- concorrere anche all'individuazione ed alla fornitura di locali, beni e strumenti, risorse, necessari all'avvio, allo svolgimento ed all'incremento delle suddette attività.

In questi ambiti la Fondazione si propone, fra l'altro, di:

a) provvedere, anche mediante accordi con istituti di istruzione superiore e con enti di ricerca nazionali ed esteri, al supporto logistico, operativo e finanziario per la realizzazione ed il funzionamento di corsi, seminari, laboratori, centri ed istituti di ricerca ad alto livello e scuole ad

indirizzo speciale;

b) promuovere e finanziare, con particolare riferimento alla realtà regionale e provinciale, la partecipazione a bandi della U.E., nonché programmi di ricerca da svolgersi presso o con la collaborazione di centri, istituti, laboratori, dipartimenti universitari o centri di ricerca;

c) promuovere la realizzazione di centri di ricerca universitari e parauniversitari;

d) concedere in uso attrezzature ed immobili per le facoltà, i corsi di laurea, i corsi di laurea magistrale, i corsi di specializzazione universitaria;

e) attuare ogni iniziativa che contribuisca alla conoscenza della realtà universitaria, con particolare riferimento all'istituzione di servizi di segreteria preposti alla gestione di ogni possibile iniziativa culturale o di ricerca (convegni, seminari, aggiornamenti, servizi, biblioteca, etc.);

f) promuovere, organizzare e realizzare, anche d'intesa con i soci, corsi di perfezionamento ed attività didattiche per specializzazioni post-universitarie;

g) promuovere, organizzare e realizzare, anche in collaborazione con altri enti, progetti volti alla crescita delle relazioni internazionali ed allo sviluppo economico, culturale e sociale del territorio.

La Fondazione, quale organo strumentale dei soci, dovrà operare nel rispetto del regime di sussidiarietà, evitando, ai sensi di legge, sovrapposizioni con le attività istituzionali dei soci stessi.

## **Articolo 4**

### **Attività strumentali, accessorie e connesse**

La Fondazione potrà promuovere e realizzare ogni attività ritenuta utile per il raggiungimento dello scopo ed, in particolare:

a) compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari dirette ed indirette, necessarie all'istituzione e gestione di insediamenti universitari, comprese tutte le iniziative, i servizi e le prestazioni di supporto alle attività didattiche, alla accoglienza ed al benessere degli studenti;

b) assumere partecipazioni in enti, associazioni, società ed imprese, partecipare a consorzi ed associazioni temporanee di Scopo;

c) promuovere elargizioni, fondi e contributi finanziari per la realizzazione delle attività istituzionali;

d) promuovere l'adesione, la partecipazione e la collaborazione alle iniziative ed alle attività promosse da enti pubblici e privati, associazioni, imprese e persone fisiche;

e) svolgere studi e ricerche, promuovere pubblicazioni e convegni, erogare servizi e consulenze.

La Fondazione potrà pertanto svolgere qualsiasi attività utile al perseguimento del proprio scopo, con esclusione di quanto non consentito dalle disposizioni di legge ed, in particolare, con esclusione dell'attività di raccolta del risparmio presso terzi, dell'attività di mediazione professionale mobiliare e dell'intermediazione finanziaria.

Per il raggiungimento dei suoi scopi ed in stretta connessione con gli stessi, la Fondazione di partecipazione potrà, inoltre:

a) accettare donazioni, eredità, lasciti, sponsorizzazioni, finanziamenti e comunque stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche a titolo gratuito ed anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento dagli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque da essa detenuti;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività (a titolo esemplificativo anche accordi di sponsorizzazione);

d) partecipare ad associazioni, società, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la fondazione di partecipazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

## **Articolo 5**

### **Patrimonio**

Il Patrimonio della Fondazione è costituito da:

a) Fondo di dotazione, formato:

- dal fondo di dotazione iniziale costituito in sede di costituzione dal patrimonio della società trasformata "Polo Universitario Aretino - società consortile a R.L." nonché dai conferimenti in danaro, beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori-Promotori e dai soci della detta trasformata società in sede di costituzione della Fondazione;

- dalle elargizioni disposte da enti, imprese, associazioni e privati con espressa destinazione ad incremento del Fondo di dotazione della Fondazione.

Il Fondo di dotazione è vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è impiegato con modalità idonee a consentire lo svolgimento delle attività istituzionali e ad esse connesse, accessorie e strumentali ed a preservarne il valore garantendo, così, la continuazione nel tempo della Fondazione.

b) Fondo di gestione, formato:

- dai frutti e redditi derivanti dal Fondo di dotazione;

- dai contributi che, con periodicità e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, vengono versati dai Fondatori - Promotori, dai Partecipanti e dai Sostenitori;

- da ogni eventuale contributo ed elargizione anche da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del Fondo di dotazione.

Le risorse del Fondo di Gestione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi dovrà essere redatto apposito rendiconto da cui risultino le finalità, le spese sostenute e le entrate ricevute nel rispetto delle leggi vigenti.

## **Articolo 6**

### **Esercizio Finanziario e bilancio**

L'esercizio finanziario della Fondazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione, con la supervisione dell'organo incaricato della revisione dei conti, redige ed approva il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso, comprensivo di un apposito e separato rendiconto dal quale risultino in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna attività della Fondazione e di un dettagliato prospetto dal quale risultino con chiarezza la consistenza, la composizione e le variazioni del patrimonio della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione redige ed approva, inoltre, il bilancio preventivo per l'anno successivo nel quale dovranno essere evidenziate le entrate e le uscite in funzione dei programmi e degli obiettivi della Fondazione, nonché l'avanzo o il disavanzo derivante dalla gestione.

La Fondazione è tenuta a redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche ai sensi dell'art. 20 D.P.R. 600/1973 e successive modifiche ed integrazioni.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo dovranno essere corredati da una relazione illustrativa e dovranno essere redatti secondo i principi dettati per le società di capitali, in quanto compatibili. Nella relazione illustrativa il Consiglio di Amministrazione dovrà indicare i provvedimenti più opportuni per il ripianamento dell'eventuale disavanzo risultante dal bilancio consuntivo. L'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio consuntivo dovrà essere riportato all'anno successivo per finanziare le attività della Fondazione e non potrà mai essere distribuito a nessuno.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo dovranno essere depositati presso la sede della Fondazione e comunicati a mezzo posta elettronica ai soci Fondatori-Promotori entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario corrispondente.

## **Articolo 7**

### **Membri della Fondazione di partecipazione**

I membri della Fondazione di partecipazione si dividono in:

- Fondatori-Promotori;
- Partecipanti;
- Sostenitori.

## **Articolo 8**

### **Fondatori-Promotori**

Sono considerati Fondatori-Promotori: Amministrazione Comunale di Arezzo; Amministrazione Provinciale di Arezzo; Ubi Banca Spa; Camera di

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Arezzo; AssoIndustria Toscana Sud; Confartigianato Arezzo; CAF Federazione Artigiani di Arezzo. Tali enti concorreranno agli scopi della Fondazione con un contributo economico (annuale o pluriennale) che verrà determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione ovvero con una attività, anche professionale e di particolare rilievo o con l'attribuzione di servizi e beni materiali od immateriali; in entrambi i casi il contributo verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere dell'Assemblea.

## **Articolo 9**

### **Partecipanti**

Ottengono la qualifica di "Partecipanti" gli enti, le persone fisiche e le imprese private, diverse dai Fondatori-Promotori, che componevano la compagine sociale del "Polo Universitario Aretino - Società Consortile a R.L." al momento della trasformazione ed hanno aderito con voto favorevole. Sono "partecipanti" altresì le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che concorrano agli scopi della Fondazione con un contributo economico (annuale o pluriennale) ovvero con una attività, anche professionale e di particolare rilievo o con l'attribuzione di servizi e beni materiali od immateriali; in entrambi i casi il contributo verrà determinato, previo parere dell'Assemblea, dal Consiglio di Amministrazione. Il Partecipante, con il consenso del Consiglio, potrà anche finalizzare il proprio contributo alla realizzazione di uno specifico progetto o di una singola

attività.

La qualifica di "Partecipante" permane in capo al soggetto sino a sette mesi dopo la chiusura dell'esercizio per il quale la contribuzione è stata regolarmente versata ovvero effettuata; successivamente, solo in caso sia sanata l'eventuale morosità, il Partecipante potrà essere riammesso.

### **Articolo 10**

#### **Sostenitori**

Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che concorrono temporaneamente agli scopi della Fondazione di partecipazione con un contributo economico, nella misura, inferiore a quella prevista per i "Partecipanti", ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di servizi e beni materiali od immateriali; in entrambi i casi il contributo minimo verrà individuato e determinato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere dell'Assemblea.

Il Sostenitore potrà anche finalizzare il proprio contributo alla realizzazione di uno specifico progetto o di una singola attività.

Solo con l'esecuzione dell'adempimento essi vengono ad assumere tale qualifica.

### **Articolo 11**

#### **Esclusione e recesso**

Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza assoluta dei suoi

componenti l'esclusione dei Fondatori-Promotori o dei Partecipanti per i seguenti motivi:

- grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;
- morosità;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto.

Nel case di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- messa in stato di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

I Fondatori-Promotori, i Partecipanti ed i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla fondazione di partecipazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte per la durata della loro partecipazione. I soci Fondatori-Promotori possono esercitare il recesso solamente con sei mesi di preavviso.

## **Articolo 12**

### **Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente della Fondazione;
- l'Assemblea;
- Il Comitato Tecnico Scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico;
- il Segretario Generale.

### **Articolo 13**

#### **Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 2 (due) a 7 (sette) membri nominati secondo quanto previsto all'art. 18.

Qualora un Sostenitore e/o Partecipante dovesse assumere l'impegno di contribuire per tutta la durata di un mandato del Consiglio di Amministrazione in misura superiore alla quota eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione medesimo, per un periodo anche sino a tre anni, degli oneri di gestione annuali complessivi come risultanti dall'ultimo bilancio approvato, avrà diritto a nominare un proprio rappresentante all'interno del Consiglio di Amministrazione. L'Amministratore così nominato decade dalla carica qualora la contribuzione annuale del Sostenitore o Partecipante che ha effettuato la nomina risulti inferiore alla quota eventualmente stabilita degli oneri di gestione annui come sopra indicati. In questa ipotesi il Consiglio di Amministrazione dovrà convocare l'Assemblea per la nomina di un nuovo componente il Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica fino alla normale scadenza dell'intero Consiglio.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni, decadenza, morte o interdizione - anche dai pubblici uffici - di un Consigliere si procederà mediante cooptazione da parte dei Consiglieri in carica; il componente così nominato resterà in carica fino alla normale scadenza del Consiglio stesso.

Si intende decaduto il Consiglio quando la maggioranza dei suoi componenti non sia stata nominata dall'Assemblea.

La carica di componente il Consiglio di Amministrazione deve intendersi gratuita fatto salvo il rimborso delle spese sostenute esclusivamente per compiti istituzionali, purchè documentate ed approvate dal Consiglio stesso.

#### **Articolo 14**

##### **Decadenza e sospensione della carica**

Il Consiglio di Amministrazione dichiara decaduti i Consiglieri che non siano intervenuti alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo.

#### **Articolo 15**

##### **Consiglio di Amministrazione: compiti, attribuzioni ed eventuali deleghe**

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione, in particolare provvede a:

a) adottare tutti gli atti che impegnano la Fondazione verso l'esterno quali:

- la stipula dei contratti, anche di docenza e di collaborazione;

- gli atti di gestione finanziaria;

- la amministrazione e la gestione del personale, comprese le assunzioni ed i licenziamenti;

b) approvare lo Statuto e le relative modifiche;

c) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e dei relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività statutarie;

d) definire l'offerta didattica;

e) individuare le sedi delle attività didattiche;

f) individuare le Università con cui la Fondazione di partecipazione potrà sottoscrivere convenzioni per l'attivazione e la gestione delle attività didattiche;

g) individuare i soggetti pubblici e privati con cui la Fondazione di partecipazione potrà attivare partnership per il miglioramento e lo sviluppo dell'offerta didattica;

h) predisporre ed approvare il bilancio consuntivo annuale e quello preventivo nonché definire la destinazione dell'avanzo di gestione;

i) definire gli indirizzi relativi alla gestione del patrimonio, individuando i principi generali e gli obiettivi strategici delle politiche di investimento;

l) nominare il Comitato Tecnico Scientifico che svolge attività consultiva in riferimento all'attività didattica e scientifica;

- m) approvare la relazione annuale predisposta dal Presidente, sull'attività svolta dalla Fondazione di partecipazione, disporre la pubblicazione e l'adeguata diffusione;
- n) deliberare, previo parere dell'Assemblea, in ordine alle eventuali trasformazioni e fusioni;
- o) stabilire previo parere dell'Assemblea il valore minimo delle quote dei Promotori, dei Partecipanti e dei Sostenitori e stabilire i criteri e le modalità per la valutazione degli apporti in attività o in beni materiali o immateriali nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto;
- p) attribuire la qualifica di Partecipante Onorario della Fondazione di partecipazione alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché agli enti di specchiato valore nei settori di attività della Fondazione di partecipazione, la cui partecipazione alla Fondazione di partecipazione sia reputata di prestigio od utilità;
- q) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto ed alienazione di beni mobili ed immobili o alla stipula di contratti il cui corrispettivo unitario risulti superiore al limite di spesa stabilito o deliberato per l'autonomia operativa del Segretario Generale di cui all'art. 21, lettera d);
- r) nominare tra i propri componenti il Presidente della Fondazione;
- s) delegare uno o più Consiglieri per specifiche attribuzioni e compiti; in queste ipotesi il Consigliere delegato ha la rappresentanza legale della

Fondazione per gli atti a lui delegati;

t) nominare il Segretario Generale;

u) deliberare, previo parere dell'Assemblea, in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio, nominando l'organo di liquidazione.

## **Articolo 16**

### **Convocazione e quorum**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno tre membri o il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dei Conti. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattate, sono inviati, con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione al domicilio dei singoli membri del Consiglio e del Revisore o del Collegio dei Revisori dei Conti. In caso di urgenza è dovuto un preavviso di tre giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio è presieduto, di norma, dal Presidente o, in caso di sua impossibilità, dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio delibera, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto, a maggioranza assoluta dei membri in carica. In caso di parità prevale il voto

del Presidente.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, dallo stesso nominato, redatto su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere Identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Modalità diverse ed ulteriori di riunione del Consiglio potranno essere definite con apposito regolamento dello stesso Consiglio, ai sensi del presente Statuto, tenendo conto delle tecnologie disponibili e della necessità di garantire l'espressione del diritto di voto e delle opinioni in merito alle delibere da adottare.

## **Articolo 17**

### **Il Presidente della Fondazione**

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è scelto tra i componenti designati dai Fondatori-Promotori. Egli resta in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio che lo ha eletto. Il Presidente ha la rappresentanza

legale della Fondazione - fermo restando quanto detto sopra in tema di Consiglieri delegati, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati ed in qualsiasi grado di giudizio, previa delibera del Consiglio. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, stabilendone il relativo ordine del giorno e dirigendone i lavori.

Sono altresì attribuiti, in via non esclusiva, sia al Presidente singolarmente che al Consiglio di Amministrazione, i seguenti compiti:

- a) proporre modifiche allo Statuto;
- b) proporre gli obiettivi e le linee generali dell'attività della Fondazione di partecipazione, nell'ambito degli scopi delle attività statutarie;
- c) proporre le Università con cui la Fondazione di partecipazione potrà sottoscrivere convenzioni per l'attivazione e la gestione delle attività didattiche;
- d) proporre i soggetti pubblici e privati con cui la Fondazione di partecipazione potrà attivare partnership per il miglioramento e lo sviluppo dell'offerta didattica;
- e) redigere la relazione annuale sull'attività svolta dalla Fondazione;
- f) proporre delibere in ordine alle eventuali trasformazioni e fusioni;
- g) proporre persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, di spicchio valore nei settori di attività della Fondazione di partecipazione, la cui partecipazione alla Fondazione sia reputata di prestigio od utilità, a cui

attribuire, la qualifica di Partecipante Onorario;

h) convocare almeno annualmente l'Assemblea per prendere atto di eventuali proposte e pareri nonché per informare sull'andamento economico-patrimoniale e delle attività istituzionali della Fondazione; in caso di assenza od impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 18**

### **Assemblea**

L'Assemblea è un organo composto dai Fondatori - Promotori, dai Partecipanti e dai Sostenitori della Fondazione.

L'Assemblea:

1. nomina i membri del Consiglio di Amministrazione;
2. formula proposte motivate sulle iniziative della Fondazione;
3. esprime pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
4. esprime pareri sul valore minimo delle quote dei Promotori, dei Partecipanti e dei Sostenitori nonché sui progetti di fusione o scissione o sulle proposte di liquidazione avanzati dal Consiglio di Amministrazione;
5. esprime pareri sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione;

con precisazione che i pareri che l'Assemblea dovrà emettere non saranno vincolanti per il Consiglio di Amministrazione il quale, tuttavia, se ne potrà

discostare solo giustificando la propria scelta con una adeguata motivazione da comunicare a tutti i partecipanti.

Nella delibera di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea dovrà designare necessariamente fino a n. 3 (tre) membri proposti dai Fondatori – Promotori; qualora fosse stabilito un numero di consiglieri superiori a 3 (tre) si avrà n. 1 (un) membro scelto tra nominativi proposti dai Partecipanti e qualora fosse stabilito un numero di consiglieri superiore a 4 (quattro) almeno n. 1 (un) membro sarà scelto tra un nominativo proposto dai Sostenitori.

Nella delibera di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea dovrà designare necessariamente n. 3 (tre) membri proposti dai Fondatori - Promotori, n. 1 (un) membro proposto dai Sostenitori e n. 1 (un) membro proposto dai Partecipanti.

All'assemblea viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria.

L'Assemblea è convocata, almeno una volta all'anno, mediante avviso cartaceo o telematico che consenta un'attestazione di ricevimento almeno otto giorni prima della riunione a cura del Presidente della Fondazione, il quale la presiede.

L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

## **Articolo 19**

### **Comitato Tecnico Scientifico**

Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da un massimo di dieci membri scelti tra persone particolarmente esperte nei settori scientifici di intervento della società.

I membri del Comitato Tecnico-Scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione nomina i membri ed, altresì, il Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico scelto tra i candidati di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale.

Il Comitato Tecnico-Scientifico ha funzioni consultive, propositive e tecniche in materia didattica e di indirizzo scientifico sulle attività formative.

Su tali materie esso deve essere obbligatoriamente e preventivamente sentito dall'organo amministrativo.

Il Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico ha funzioni di coordinamento e organizzazione sia del Comitato che dei servizi didattici e dell'organizzazione scientifica della società.

La carica di membro del Comitato Tecnico Scientifico viene svolta a titolo gratuito.

## **Articolo 20**

### **Revisore Unico o Collegio dei Revisori dei Conti, durata del mandato e cessazione dalla carica**

La revisione dei conti spetta, a scelta dell'organo che provvederà alla nomina, ad un Revisore Unico o ad un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione che li sceglie fra coloro che sono iscritti nel Registro dei revisori legali.

Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Degli accertamenti eseguiti deve farsi costare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni dell'organo di revisione.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Collegio sarà nominato dal Collegio stesso tra i membri effettivi.

Il Collegio o il Revisore Unico restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

In ogni caso di anticipata cessazione dalla carica di un membro effettivo del Collegio, questi è sostituito dal più anziano in età tra i supplenti, fino alla successiva riunione del Consiglio di Amministrazione, che provvede all'integrazione del Collegio stesso. Il membro così nominato resta in carica sino alla naturale scadenza dell'Organo.

Al Revisore Unico o ai membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti

spetta, oltre al rimborso delle spese documentate, un'indennità fissa annua nella misura determinata all'atto della nomina dall'Assemblea.

## **Articolo 21**

### **Segretario Generale**

Il Segretario Generale può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina anche il compenso. L'incarico di Segretario Generale ha una durata di tre (3) anni ed è rinnovabile.

Il Consiglio di Amministrazione, può revocare il Segretario Generale.

Il Segretario Generale:

- a) assume ogni misura ed iniziativa diretta ad attuare gli indirizzi generali fissati dal Consiglio di Amministrazione;
- b) partecipa, con diritto di intervento e senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) provvede agli acquisti ed alle spese necessarie per il funzionamento della Società entro un limite di spesa pari ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) annui ovvero un limite di spesa stabilito di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione;
- e) informa comunque il Presidente e/o il Consiglio di Amministrazione su ogni affare per il quale gli venga da questi espressamente richiesto qualsiasi tipo di informativa;
- f) può sottoporre al Consiglio di Amministrazione, al fine di ricevere

eventuali indicazioni in merito, ogni questione od atto, seppure di propria competenza ai sensi del presente statuto;

g) firma la corrispondenza e gli atti non riservati al Presidente;

h) coordina le attività inerenti i progetti definiti dal Consiglio di Amministrazione: in particolare le attività scientifiche, i docenti ed i ricercatori, le attività didattiche inerenti i corsi e l'orientamento.

## **Articolo 22**

### **Devoluzione dei beni della Fondazione**

Verificandosi le circostanze per cui, ai sensi di Legge o del presente Statuto, si determini l'estinzione, la trasformazione o lo scioglimento della Fondazione e/o in caso di decisione assunta in tal senso dal Consiglio di Amministrazione, il Patrimonio della Fondazione sarà devoluto in parti uguali agli Atenei che sono tra i Fondatori al momento dello scioglimento o, in caso di impossibilità ad altro ente che si occupi di formazione universitaria nella Provincia di Arezzo o, in mancanza, nella Regione Toscana sentito l'organismo di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

## **Articolo 23**

### **Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di Legge vigenti in materia.

Firmato: ANDREA FABIANELLI

FRANCESCO CIRIANNI Notaio